

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

15 DOMENICA**IVA CESSIONI AL MINUTO**

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.**

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di settembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'ottava rata dell'Iva a saldo per il 2014 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2015 di versare entro il termine previsto

per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

● i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2015, non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-10-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

16 LUNEDÌ**IVA****Liquidazione mensile di ottobre.**

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si veda al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta

non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 a pag. 37 e n. 46/2012 a pag. 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E dell'11-3-2011, n. 16/E del 19-4-2011 e n. 32/E del 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-6-2013).

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2015, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre ai sensi del dm 15-11-1975.

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già

ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2015 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Versamento rateale saldo 2014. I contribuenti, sia soggetti a Unico 2015 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2014, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale nona e ultima rata maggiorando l'imposta dovuta del 2,64%. Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma siaificata, doveva essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2015.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2014, con relative istruzioni, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata per soggetti titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2015, in base al modello Unico 2015, devono versare entro oggi l'eventuale ultima rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2015 a pag. 62, tenendo presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 9-6-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12-6-2015).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2015, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015

a pag. 30 e seguenti nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2015.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2014 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2015 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi cd e iap (ex iatp). Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2015, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Dal 2012 l'Inps non invia più i quattro modelli F24 già compilati, ma solo una comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento. Si ricorda che la nuova figura dell'im-

prenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2015 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2015 e per altre informazioni si veda la circolare Inps n. 108 del 27-5-2015.

INPS

Versamento contributi lavoratori dipendenti.

Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

INAIL

Versamento 4ª rata per l'autoliquidazione del premio.

Coloro che hanno optato per il pagamento rateale del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2014 e in acconto per l'anno 2015 devono versare la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio più gli interessi, compilando l'apposita sezione Inail del modello F24 telematico. Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.